



CODICE CIVILE

Art. 574 c.c.

Concorso di figli naturali e legittimi

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	II — Delle successioni legittime
Capo	I — Della successione dei parenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-574-concorso-di-figli-naturali-e-legittimi/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it